



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.21/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37637** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

xxxxxxx, nato a xxxxxx, il xxxxxx, residente a xxxx, C.F. xxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. xxxxxx e domicilio eletto presso il suo studio in Calimera (LE) alla via A. De Gasperi n. 91;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 21 gennaio 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Franca Maria Alfarano, l'avv. Ilaria De Leonardis per l'I.N.P.S. e l'avv. Antonio Tommasi per il ricorrente;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data xxxxxx, xxxxxxxx, come sopra generalizzato, già Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, riferisce:

- di essere cessato dal servizio in data xxxxxx per congedo illimitato per

	rimozione a seguito di procedimento disciplinare con Decreto del Ministero	
	della Difesa- Direzione Regionale per il Personale Militare xxxxxxxxxxxxxx	
	xxxx, impugnato con ricorso al TAR Bari il cui giudizio è ancora pendente	
	con il n. Reg. xxxxxx;	
	- di aver presentato in data xxxxx domanda di pensione di anzianità	
	all'INPS Fondo CTPS Militari;	
	- ad oggi l'Istituto non ha emesso alcun provvedimento in riferimento al	
	predetto procedimento amministrativo, pur essendo trascorsi i termini di	
	legge.	
	Tutto ciò premesso, il ricorrente, nel precisare che dal mese di maggio xxxxxx	
	è senza stipendio e senza pensione e ancora non gli è stato pagato il TFS, e nel	
	ritenere di aver maturato i requisiti di legge, ha formulato le seguenti	
	conclusioni:	
	<i>A) Accertare e dichiarare la sussistenza in capo al ricorrente del</i>	
	<i>requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità, a prescindere</i>	
	<i>dall'età anagrafica, sin dalla data di cessazione del servizio (xxxxx) e a</i>	
	<i>fortiori dalla data della domanda amministrativa, dichiarare il diritto del</i>	
	<i>ricorrente alla pensione di anzianità con diritto al pagamento effettivo</i>	
	<i>dell'assegno previdenziale una volta decorso, dalla data di maturazione del</i>	
	<i>requisito contributivo, il termine della C.D. finestra mobile pari a 12 mesi e</i>	
	<i>con l'ulteriore posticipo di 3 mesi, per un totale di 15 mesi e quindi a partire</i>	
	<i>dal xxxxxxx.</i>	
	<i>B) Condannare il convenuto istituto a riconoscere al ricorrente la pensione di</i>	
	<i>anzianità e a porre in pagamento l'assegno previdenziale a decorrere</i>	
	<i>dall'apertura della finestra mobile, 15 mesi dal momento di maturazione del</i>	
	2	

	<i>requisito contributivo, e quindi a partire dal xxxxxx o da quella data anteriore</i>	
	<i>o successiva che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e/o</i>	
	<i>rivalutazione monetaria per ogni singolo rateo.</i>	
	<i>C) Si condanni il convenuto al pagamento delle spese e competenze legali con</i>	
	<i>distrazione in favore del sottoscritto Avvocato antistatario.</i>	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha segnalato che con provvedimento del	
	xxxxxx la domanda di pensionamento presentata dal ricorrente è stata respinta	
	per mancato raggiungimento del requisito contributivo (41 anni di servizio	
	utile prevista per i militari) alla data della cessazione dal servizio dall'Arma	
	Carabinieri.	
	L'ente previdenziale ha altresì riferito che, su richiesta dell'interessato del	
	xxxxxxx, è stata emessa la determina del xxxx di riscatto ai fini pensionistici	
	dei 5 anni e 20 giorni relativi al periodo valutato al 50 %.	
	Tuttavia, tale riscatto non è sufficiente a consentire il raggiungimento del	
	minimo contributivo, in quanto alla data del xxxxxx non sono più operativi i	
	requisiti dell'ordinamento pensionistico militare, bensì quelli previsti dalla	
	normativa di riferimento per la generalità dei dipendenti (42 anni e 10 mesi	
	per i soggetti di sesso maschile, indipendentemente dall'età).	
	Infine, l'I.N.P.S. ha evidenziato che in data xxxxxx il Marulli, dopo	
	l'accoglimento dell'istanza di contribuzione volontaria, sta regolarmente	
	effettuando i versamenti trimestrali, circostanza che peraltro denota	
	acquiescenza al rigetto della domanda di pensionamento.	
	In via subordinata, l'I.N.P.S. ha eccepito il divieto di cumulo di interessi e	
	rivalutazione.	
	In vista dell'udienza, il ricorrente ha depositato note di replica, segnalando	
	3	

	come l’assunto dell’I.N.P.S. sarebbe infondato in quanto non vi sarebbe stata	
	alcuna revoca dello <i>status</i> militare, ma solo del grado.	
	Inoltre, il riscatto del periodo lavorativo con retribuzione al 50% avrebbe	
	effetto retroattivo, con conseguente maturazione dei requisiti previsti per il	
	conseguimento della pensione di anzianità.	
	Infine, nessuna acquiescenza vi sarebbe stata, in quanto la prosecuzione	
	contributiva sarebbe stata chiesta ai soli fini del miglioramento del trattamento	
	pensionistico.	
	Con ordinanza a verbale dell’udienza del xxxxxx, è stato disposto un rinvio	
	su richiesta del legale dell’I.N.P.S., non opposto dal difensore del ricorrente,	
	al fine della presentazione di memorie di replica.	
	In vista della successiva udienza, l’I.N.P.S. ha ribadito le argomentazioni a	
	supporto della infondatezza della domanda, insistendo sulla circostanza che	
	occorre tener conto dei requisiti per il personale civile avendo il ricorrente	
	perso lo <i>status</i> di militare e richiamando in proposito precedenti di questa	
	Corte.	
	Il ricorrente a sua volta ha controreplicato alle ulteriori argomentazioni	
	dell’I.N.P.S., ribadendo fra l’altro come il congedo sarebbe avvenuto per	
	predita del grado e non per perdita dello <i>status</i> militare.	
	All’udienza del 21 gennaio 2025, le parti si sono riportate alle rispettive	
	conclusioni.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla domanda	
	4	

	volta al riconoscimento del diritto alla pensione d'anzianità dalla data di	
	maturazione del requisito contributivo, e dunque, tenuto conto del termine	
	della c.d. finestra mobile pari a 12 mesi e con l'ulteriore posticipo di 3 mesi,	
	a partire dal xxxxxx.	
	È controverso tra le parti il conseguimento da parte del ricorrente dei requisiti	
	di anzianità contributiva per il riconoscimento della pensione di anzianità, e	
	in particolare se siano applicabili al ricorrente i requisiti previsti per il	
	personale militare.	
	A tale riguardo, va evidenziato che lo stesso Ente previdenziale ha precisato	
	che “...il riconoscimento del periodo di riscatto ha determinato che	
	<i>l'anzianità complessiva alla data del xxxxxx risulti pari a 41 anni e 7 giorni</i>	
	<i>che avrebbe dato diritto alla pensione con i richiamati requisiti del personale</i>	
	<i>militare (motivo per il quale è stato presentato il ricorso)”</i> .	
	Ciò posto, reputa questo Giudice che il ricorso meriti accoglimento,	
	sussistendo, alla data della cessazione dal servizio, l'anzianità contributiva	
	minima richiesta per il riconoscimento della pensione di anzianità.	
	Ed invero, contrariamente a quanto affermato dall'I.N.P.S., occorre far	
	referimento ai requisiti previsti per il personale militare, essendo pacifico che	
	con decreto del xxxxxx il congedo del xxxxxx sia stato disposto per effetto	
	dell'applicazione della sanzione della perdita del grado e non della perdita	
	dello <i>status</i> di militare.	
	Al riguardo, osserva questo Giudice che l'art. 861 del d.lgs. 66/2010 (codice	
	dell'Ordinamento militare, c.d. COM), richiamato nel decreto ministeriale	
	sopra citato, prevede al comma 4 che “ <i>Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma</i>	
	<i>dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro</i>	
	5	

	<i>ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa</i>	
	<i>dell'Esercito italiano, senza alcun grado.”.</i>	
	Diversamente dal caso di specie, la perdita dello <i>status</i> militare è disciplinata	
	dall’art. 622 del Codice dell’Ordinamento militari ed è prevista per i seguenti	
	casi:	
	<i>“a) per indegnità a seguito di degradazione, ai sensi degli articoli 28 del</i>	
	<i>codice penale militare di pace e 31 del codice penale militare di guerra;</i>	
	<i>b) per interdizione perpetua dai pubblici uffici, anche in base a sentenza</i>	
	<i>penale straniera alla quale è stato dato riconoscimento nello Stato;</i>	
	<i>c) per estinzione del rapporto di impiego ((in applicazione)) dell'articolo 32-</i>	
	<i>quinqües del codice penale.”</i>	
	Pertanto, l’iscrizione del ricorrente nei ruoli militari, pur senza alcun grado,	
	comporta che per la liquidazione del trattamento pensionistico debba farsi	
	applicazione dei requisiti previsti per il personale militare (cfr. sul punto sez.	
	giur. Emilia- Romagna, sentenza n.43/2023).	
	Al riguardo, osserva questo Giudice che i precedenti giurisprudenziali	
	richiamati dalla difesa dell’Ente previdenziale riguardano casi del tutto diversi	
	da quello in esame.	
	In particolare, le fattispecie esaminate nei giudizi definiti con le sentenze	
	richiamate dall’I.N.P.S. (sez. Giur. Lombardia n.504/09 e sez. II appello	
	n.8/2024) riguardavano ipotesi di determinazione della causale della	
	cessazione dal servizio ai sensi dell’art. 923, co.5, del C.O.M., nel caso in cui	
	la perdita del grado fosse intervenuta in epoca successiva alla cessazione	
	medesima disposta per altri motivi (quali la inidoneità fisica al servizio).	
	Venendo alla determinazione dell’anzianità contributiva, occorre tener conto	
	6	

	che il ricorrente ha chiesto e ottenuto il riscatto, con istanza presentata dopo il	
	congedo, per il periodo di sospensione dall'impiego (dal xxxxx al xxxxx)	
	coperto solo a metà dal datore di lavoro.	
	Come correttamente evidenziato dal ricorrente, e come affermato in maniera	
	consolidata dalla giurisprudenza della Suprema Corte, gli effetti degli atti di	
	recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa sono	
	retroattivi e la collocazione temporale dei contributi di riscatto coincide con	
	la decorrenza dei relativi effetti (Cass. Sez. Un. 3667/1995; Cass. 9599/1997).	
	Come evidenziato dallo stesso xxxxx, la tardività dell'istanza potrebbe al più	
	rilevare ai fini della decorrenza del diritto, circostanza non rilevante nel caso	
	di specie, avendo il ricorrente chiesto il riconoscimento della pensione di	
	anzianità con decorrenza dal xxxxxx, data certamente successiva alla	
	domanda di riscatto.	
	In definitiva, alla data del congedo (xxxx), il xxxxx ha maturato un'anzianità	
	contributiva pari a xxxxxx, che, secondo la normativa applicabile al personale	
	militare, è sufficiente per accedere al trattamento pensionistico di anzianità	
	per il personale militare.	
	Infine, nessun rilievo assume il fatto che il ricorrente abbia in data xxxxxx	
	presentato istanza di contribuzione volontaria e abbia già provveduto al	
	pagamento delle prime x rate dovute, circostanza che, a parere dell'I.N.P.S.,	
	denoterebbe acquiescenza al rigetto.	
	Al riguardo, è sufficiente considerare in primo luogo che le disposizioni che	
	regolano l'istituto della contribuzione volontaria non escludono che il	
	beneficio possa essere chiesto al solo fine di ottenere un maggior importo della	
	pensione (cfr artt. 5 e ss. d.lgs. 184/1997).	
	7	

	Ad ogni buon fine, stante la natura indisponibile e irrinunciabile del diritto alla	
	pensione (cfr. <i>inter alia</i> , Corte costituzionale n.71/2010), declinabile anche	
	nel senso del diritto a conseguire il miglior trattamento pensionistico, è	
	evidente che non sussiste alcuna acquiescenza nel comportamento del	
	ricorrente, che ben avrebbe potuto, nelle more della definizione della	
	questione controversa in merito alla sussistenza dei requisiti per l’accesso alla	
	pensione d’anzianità, cautelarsi mediante l’avvio del procedimento per la	
	contribuzione volontaria.	
	Alla luce di quanto sopra, il ricorso va accolto con conseguente	
	riconoscimento del diritto del xxxxxx alla pensione di anzianità con	
	decorrenza, tenuto conto della c.d. finestra mobile, dal xxxxxx.	
	Il ricorrente ha diritto agli arretrati da tale data maggiorati, a decorrere dalla	
	scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e nei limiti dell’eventuale	
	importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno	
	secondo gli indici ISTAT.	
	La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di	
	lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37637 , lo accoglie nei termini di cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 21 gennaio 2025.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	8	

	(f.to digitalmente)	
	Depositata il 30.1.2025	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti	
	ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	(f.to digitalmente)	
	Depositata il 30.1.2025	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e	
	gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	9	

Bari 30.1.2025

Il Funzionario

Franca Maria Alfarano

(f.to digitalmente)